

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO

Ente di rilievo nazionale e di alta specializzazione D.P.C.M. 23.4.1993

EO\nc

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 171-2021 DEL 02/04/2021

OGGETTO: Approvazione disciplinari relativi alla convenzione con l'A.S.L. CN1 di Cuneo, finalizzata all'effettuazione di reciproche prestazioni ed attività di collaborazione, per il tramite di personale dipendente di entrambe le Aziende sanitarie.

In data 02/04/2021 presso la sede amministrativa dell'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle – Ufficio del Direttore Generale in Cuneo, corso C. Brunet n.19/A,

IL DIRETTORE GENERALE – dott. Corrado Bedogni

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 19-6938 del 29 maggio 2018)

Su conforme proposta del Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale;

Rilevata la necessità di stipulare, tra l'A.O. S.Croce e Carle e l'A.S.L. CN1, apposita convenzione finalizzata all'effettuazione di reciproche prestazioni e attività di collaborazione, per il tramite di personale dipendente di entrambe le Aziende coinvolte;

Evidenziato che i contenuti della convenzione di cui trattasi sono stati concordati con l'A.S.L. CN1 per le vie brevi;

Atteso che i Responsabili delle Strutture aziendali interessate e della Direzione Sanitaria di Presidio hanno espresso parere favorevole in merito;

Visti gli schemi di accordo finalizzati a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici delle attività di collaborazione in questione, tra i quali l'impegno orario, le modalità di effettuazione, il compenso e il periodo di validità, concordati tra le parti e uniti alla presente deliberazione sotto le lettere sub "A", per le convenzioni attive, sub "B" per le convenzioni passive, per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di approvare la sottoscrizione della convenzione in esame;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo a sensi dell'art. 3, comma 1 quinquies del Decreto Legislativo 19.6.99 n. 229;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario a sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n° 502, così come modificato dal Decreto Legislativo 07.12.1993 n° 517;

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERAZIONE

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, la sottoscrizione della convenzione di reciproca collaborazione tra questa Azienda ospedaliera e l'A.S.L. CN1 e precisata negli schemi di accordo che vengono uniti al presente provvedimento sotto le lettere sub "A" e sub "B", per formarne parte integrante e sostanziale, con decorrenza dalla data della sottoscrizione della convenzione stessa e durata fino al 31 dicembre 2021;
2. di dare atto che le somme rimborsate dall'A.S.L. CN1, per le attività di collaborazione effettuate dai dipendenti di questa Azienda vengono introitate ai competenti conti di Bilancio dell'Esercizio del corrente anno 2021;
3. di dare atto che l'onere di spesa presunto conseguente all'adozione del presente provvedimento per quanto attiene alla stipula della convenzione per prestazioni di collaborazione a favore di questa Azienda da parte del personale dipendente dell'A.S.L. CN1, sarà di € 140.000,00= e trova collocazione al conto 03.10.490 "Prestazioni sanitarie da erogazioni Aziende Sanitarie del Piemonte" dell'esercizio 2021.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, al fine di dar corso quanto prima alla convenzione di cui trattasi.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Corrado BEDOGNI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Avv. Piero Giuseppe REINAUDO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Monica REBORA

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DA PARTE DI PERSONALE
DIPENDENTE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO A
FAVORE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1**

T R A

L'Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata "**A.O.**"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Corrado BEDOGNI, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – Corso Carlo Brunet 19/A;

E

L'Azienda Sanitaria Regionale Cuneo 1 (in prosieguo denominata "**A.S.L. CN 1**"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Salvatore BRUGALETTA, domiciliato, ai fini della presente convenzione in Cuneo - Via Carlo Boggio n. 12;

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

**Oggetto della Convenzione, sedi di svolgimento
e impegno orario**

L'A.O. assicura lo svolgimento in favore dell'A.S.L.CN1 di attività di collaborazione che vengono espletate, salvo eccezioni definite, da unità di personale dirigente medico della predetta A.O., a rapporto di lavoro esclusivo in orario e/o fuori orario, a rapporto non esclusivo solo in orario, di volta in volta individuate sulla base di criteri definiti all'interno di ciascun settore, nel rispetto delle prioritarie esigenze dell'Azienda.

L'A.S.L. CN 1 per i servizi/prestazioni di cui al presente accordo, svolti presso i propri Presidi Sanitari assume l'obbligo di mettere a disposizione del personale coinvolto appositi e idonei locali completi delle attrezzature necessarie per l'espletamento di tali incombenze e personale necessario.

I Direttori delle Strutture coinvolte dell'A.O. dovranno autorizzare l'attività di collaborazione privilegiando l'attività istituzionale e garantendo il rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro.

Le prestazioni orarie rese dal personale dirigente medico deputato a svolgere le attività sotto descritte, nella misura e con le modalità dettagliatamente precisate, sono equiparate dal vigente C.C.N.L. all'attività libero-professionale, se svolte al di fuori dell'orario istituzionale:

Strutture per consulenze	<i>Sede di svolgimento dell'attività di collaborazione presso l'ASL CN1</i>	<i>Articolazione oraria dell'attività</i>	
		In orario	Fuori orario
PSICHIATRIA	Visite ambulatoriali presso ambulatori territoriali del distretto di Cuneo	15 ore / sett.	==
NEUROCHIRURGIA	Collaborazione per presa in carico pazienti da terapie intensive (specifico protocollo interaziendale), con presenza di neurochirurgo presso il Presidio di Fossano	==	Eventuali ore su chiamata

MALATTIE INFETTIVE	Consulenza per pazienti ricoverati a Savigliano. Riunioni CIO	==	3 ore/sett.e per consulenze; 3 riunioni annue di due ore ciascuna per CIO
CHIRURGIA GENERALE	Attività di consulenza chirurgica da effettuare nel Pronto Soccorso dell'Ospedale di Savigliano	==	1 turno alla settimana di 6 ore
CHIRURGIA PLASTICA	Attività di consulenza ambulatoriale ed espletamento di interventi di ricostruzione mammaria presso il Presidio di Saluzzo	Max 180 ore annue	==
CHIRURGIA VASCOLARE	Espletamento di interventi per allestimento accesso dialitico presso il Presidio di Savigliano		2 accessi al mese di 5 ore ciascuno
FISICA SANITARIA	Attività di esperti in fisica medica		su chiamata
<i>Istituti Penitenziari</i>			
MALATTIE INFETTIVE	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
CHIRURGIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
CARDIOLOGIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
RADIOLOGIA	Carcere Cuneo, Fossano e Saluzzo	==	su chiamata
PSICHIATRIA	Carcere Cuneo e Saluzzo	==	10 ore su Cuneo 8 ore su Saluzzo

articolo 2

Controllo delle ore di consulenza

L'A.S.L. CN1 provvederà al controllo delle ore rese in consulenza con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente o mediante fogli firma notificando mensilmente i dati rilevati all'A.O. ai fini degli incombeni previsti dal successivo art. 4.

Il personale dell'A.O. deputato a svolgere le attività di cui alla presente convenzione, in relazione alle prestazioni orarie rese nell'ambito della collaborazione, in o al di fuori dell'orario di lavoro, intervallata o in prosecuzione dal servizio quale dipendente dell'A.O., è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dall'Azienda di appartenenza, in merito all'osservanza del riposo e della pausa giornaliera. Inoltre è inibito al dipendente l'espletamento delle attività di che trattasi nei giorni di ferie. L'inosservanza di quanto sopra comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di collaborazione esterna in oggetto.

articolo 3

Determinazione dei compensi

L'A.S.L. CN1 si impegna a corrispondere all'A.O., a fronte delle prestazioni e delle attività di collaborazione effettuate dal personale, i compensi di seguito stabiliti:

- **nell'ambito dell'orario di lavoro**: le prestazioni non comportano oneri di spesa per compensazione tra le due Aziende, fatta eccezione per la Chirurgia Plastica per cui l'A.S.L. CN1 si impegna a corrispondere all'A.O., per ogni ora o frazione di ora di consulenza l'importo corrispondente alla paga oraria del dirigente medico che effettuerà tale prestazione, oltre al rimborso spese;

- **al di fuori dell'orario di lavoro:** (compresa attività presso Istituti Penitenziari): personale dirigente tariffa oraria di € **60,00/ora**, oltre rimborso delle spese di viaggio determinate sulla base delle norme vigenti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, salvo quanto previsto per l'attività A.D.I.;

Per gli accessi ai presidi Sanitari dell'A.S.L. CN1, ivi comprese le sedi degli Istituti penitenziari, al consulente compete, oltre alla tariffa oraria sopra evidenziata, l'ulteriore compenso di € **30,00/ora**, per il tempo di viaggio impiegato e forfettariamente stabilito nella misura seguente con riferimento alla località in cui sono ubicate le sedi presso le quali viene espletata l'attività di collaborazione:

- Fossano: quarantacinque minuti;
- Savigliano, Saluzzo e Mondovì: un'ora
- Ceva un'ora e trenta minuti;

oltre ai compensi di cui sopra sono dovuti dall'A.S.L. CN 1 gli oneri riflessi a carico ente.

articolo 4 **Modalità di pagamento**

Ai fini della liquidazione dei compensi spettanti al personale consulente di cui al precedente art. 3), l'A.O. emetterà apposita fattura in seguito al ricevimento da parte dell'A.S.L. CN 1 di idonea certificazione attestante l'espletamento delle diverse attività di cui al presente disciplinare.

L'A.S.L. CN 1 provvederà al pagamento delle fatture che l'A.O. emetterà con cadenza mensile, entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

L'A.O. corrisponderà al personale che ha effettuato l'attività di collaborazione, al di fuori dell'orario di lavoro, la quota di sua spettanza pari al 95% delle somme riscosse, in ottemperanza a quanto disposto

dai vigenti CC.CC.NN.LL. delle aree di contrattazione interessate, oltre il rimborso delle spese di cui al precedente art. 3).

articolo 5 **Sicurezza ambienti di lavoro**

Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro.

articolo 6 **Copertura assicurativa**

L'A.O. garantisce al proprio personale coinvolto nell'attività oggetto della presente convenzione la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni in itinere, fatta salva in questo ultimo caso, la facoltà di richiedere il relativo rimborso così come disposto dalla Circolare del 15.04.1996 n° 2582.53.790 dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.

L'A.S.L. CN 1 garantirà altresì la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività in oggetto per eventi che ricadano sotto la propria responsabilità.

articolo 7 **Privacy**

Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

articolo 8 **Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione della presente convenzione fino al 31/12/2021, e potrà essere disdetta da una delle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso, a mezzo di lettera raccomandata.

articolo 9
Norma di rinvio

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

articolo 10
Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

articolo 11
Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'AZIENDA REGIONALE A.S.L. CN. 1
IL DIRETTORE GENERALE
- *dr. Salvatore BRUGALETTA* -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
- *dr. Corrado BEDOGNI* -

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE DA PARTE DI
PERSONALE DIPENDENTE DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 A
FAVORE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.CROCE E CARLE DI CUNEO**

T R A

L'Azienda ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo (in prosieguo denominata "**A.O.**"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Corrado BEDOGNI, domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Cuneo – Corso Carlo Brunet 19/A;

E

L'Azienda Sanitaria Regionale n. Cuneo 1 (in prosieguo denominata "**A.S.L. CN 1**"), rappresentata dal Direttore Generale dr. Salvatore BRUGALETTA, domiciliato, ai fini della presente convenzione in Cuneo, via Carlo Boggio, 12

si conviene e si stipula quanto segue:

articolo 1

**Oggetto della Convenzione, sedi di svolgimento, impegno orario
e periodo di validità**

L'A.S.L. CN 1 assicura lo svolgimento in favore dell'A.O. di attività di collaborazione che vengono espletate, salvo eccezioni definite, da unità di personale dirigente medico della predetta A.S.L., a rapporto di lavoro esclusivo, di volta in volta individuate sulla base di criteri definiti all'interno di ciascun settore, nel rispetto delle prioritarie esigenze dell'Azienda.

L'A.O. per i servizi/prestazioni di cui al presente accordo, svolti presso i propri Presidi Sanitari, assume l'obbligo di mettere a disposizione del personale coinvolto appositi e idonei locali completi delle attrezzature necessarie per l'espletamento di tali incombenze e personale necessario.

Le prestazioni orarie rese dal personale dirigente medico deputato a svolgere le attività sotto precisate nella misura e con le modalità dettagliatamente precisate, sono equiparate dal vigente C.C.N.L. all'attività libero-professionale, se svolte al di fuori dell'orario istituzionale:

<u>Strutture per consulenze</u>	<u>Sede e motivo svolgimento dell'attività di collaborazione presso l'A.O</u>	<u>articolazione oraria dell'attività</u>	
		<u>in orario di lavoro</u>	<u>fuori orario di lavoro</u>
PSICHIATRIA	Guardie di SPDC, (copertura turni di guardia notturna nei giorni di sabato e festivi e turni di pronta disponibilità) Possibile necessità incrementabile da giugno 2019	5 ore a settimana	9 ore a settimana (36 turni annui da 12 ore)
MEDICINA LEGALE (a)	Direzione Sanitaria di Presidio	Accertamento morte cerebrale e prestazioni di supporto medico legale all'Unità di Gestione del Rischio Clinico: max 100 ore annue – su chiamata	Restanti prestazioni come descritte alla nota (a), primi due alinea: max 100 ore annue

CURE PALLIATIVE (Algologia)	Consulenze per pazienti ricoverati. Partecipazioni a riunioni GIC su chiamata	Eventuali ore su chiamata per riunioni GIC. Consulenze: max 7 ore/sett.	Consulenze: max 3 ore/sett.
NEURORIFIABILITAZIONE	Collaborazione per presa in carico pazienti da terapie intensive (specifico protocollo interaziendale)	Eventuali ore su chiamata	

(a) Valutazioni medico-legali: l'attività di collaborazione riguarda:

- Valutazioni medico-legali nell'ambito di pratiche di risarcimento danni che vedano coinvolta la responsabilità professionale di personale dell'A.O.; tale attività consiste sia nella disamina della documentazione clinica aziendale e/o prodotta dal danneggiato, sia nell'effettuazione di una visita, al fine di valutare la sussistenza di postumi di invalidità permanente;
- Effettuazione di incarichi per consulenza tecnica di parte nelle vertenze di richiesta danni;
- Prestazioni di supporto medico-legale all'Unità di Gestione del Rischio Clinico;
- Accertamento morte cerebrale.

articolo 2

Controllo delle ore di consulenza

L'A.O. provvederà al controllo delle ore rese in consulenza con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per il personale dipendente o mediante fogli firma notificando mensilmente i dati rilevati all'A.S.L. CN1 ai fini degli incombeni previsti dal successivo art. 4

articolo 3

Determinazione dei compensi

L'A.O. si impegna a corrispondere all'A.S.L. CN1, a fronte delle prestazioni e delle attività di collaborazione effettuate dal personale:

- **nell'ambito dell'orario di lavoro:** le prestazioni non comportano oneri di spesa per compensazione tra le due Aziende;
- **al di fuori dell'orario di lavoro:** personale dirigente tariffa oraria di **€ 60,00/ora**, oltre rimborso delle spese di viaggio determinate sulla base delle norme vigenti per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

articolo 4

Modalità di pagamento

Ai fini della liquidazione degli emolumenti di cui al precedente art. 3), l'A.S.L. CN1 emetterà apposita fattura in seguito al ricevimento da parte dell'A.O. di idonea certificazione attestante l'avvenuta consulenza,

L'A.O. provvederà al pagamento delle fatture che l'A.O. emetterà con cadenza mensile e di regola entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

L'A.S.L. CN1 corrisponderà al personale che ha effettuato l'attività di collaborazione, al di fuori dell'orario di lavoro, la quota di sua spettanza pari al 95% delle somme riscosse, in ottemperanza a quanto disposto dal vigente C.C.N.L. nonché il rimborso di cui al precedente art. 3;

articolo 5

Sicurezza ambienti di lavoro

Al fine di tutelare la salute e la sicurezza del personale si applicano le vigenti disposizioni finalizzate alla tutela della salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Articolo 6
Copertura assicurativa

L'ASL CN1 garantirà la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi conseguente all'attività svolta dai propri consulenti a favore dell'A.O.

L'attività professionale svolta in forza della presente convenzione è altresì coperta dalla polizza R.C.T. per danni a terzi stipulata dall'A.O. secondo le condizioni di cui al contratto di assicurazione vigente per eventi che ricadono sotto la propria responsabilità.

articolo 7
Privacy

Alla presente Convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

articolo 8
Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2021, e potrà essere disdettata da una delle parti contraenti con almeno 1 mese di preavviso, a mezzo di lettera raccomandata.

articolo 9
Norma di rinvio

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

articolo 10
Norma finale

Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme legislative, regolamentari e di contrattazione collettiva nazionale vigenti in materia.

articolo 11
Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cuneo, lì

Per l'AZIENDA REGIONALE A.S.L. CN. 1
IL DIRETTORE GENERALE
- dr. Salvatore BRUGALETTA -

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA
S.CROCE E CARLE
IL DIRETTORE GENERALE
- dr. Corrado BEDOGNI -

EOnc
Al_B_CN1_passive